



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca , Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei

D.R. n. 1146 del 08.03.2013

Oggetto: CIS "Centro di igiene e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro" – Costituzione Centro I livello e approvazione Regolamento.

IL RETTORE

Vista la deliberazione del 20/12/2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che i Centri di Ricerca e di Servizi devono adeguare la composizione e la competenza dei propri organi, nonché il proprio Regolamento, alle disposizioni di cui all'art. 20 del nuovo Statuto di Ateneo ed ha demandato agli uffici competenti di portare in approvazione uno "Schema tipo di Regolamento dei Centri";

Vista la deliberazione del 6 novembre 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha confermato il "Centro di igiene e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro - CIS" come Centro con autonomi poteri di gestione e quindi configurato lo stesso come Centro di responsabilità (CDR) di I livello;

Vista la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2013 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento del CIS "Centro di igiene e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro";

Visto lo Statuto dell'Università di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, con particolare riferimento all'art.20, comma 4;

Visto il DPR 11 luglio 1980 n. 382 e s.m.i.;

Vista la legge 30/12/2010, n. 240;

Esaminato ogni opportuno elemento;

DECRETA

A decorrere dalla data di registrazione del presente Decreto è costituito, quale Centro di responsabilità (CDR) di I livello, il "Centro di igiene e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro - CIS";

E' approvato il Regolamento del Centro, nel testo di seguito riportato.

Visto: Il Rettore

IL RETTORE
(Prof. Ezio Pelizzetti)

REGOLAMENTO DEL "CENTRO DI IGIENE E SICUREZZA A TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO - CIS".

Art.1 Costituzione

E' costituito, con Decreto Rettorale n.8132, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino del 24 maggio 2011, il "*Centro di igiene e sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dell'Università degli Studi di Torino*", di seguito denominato "Centro". Il Centro si configura come Centro di Servizi di I livello (v. delibera Consiglio di Amministrazione del 6.11.2012 n.12/2012/V/1).

Art. 2 Finalità

Scopo del Centro è quello di promuovere e dare attuazione alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro con particolare riguardo agli ambienti in cui si svolgono tutte le attività (di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio) dell'Università degli Studi di Torino, a tutela di tutti i soggetti a diverso titolo operanti nell'Ateneo.

Il Centro ha la funzione tecnica di supportare, nei termini previsti dalla normativa vigente e attraverso le relative figure professionali di staff che di esso fanno parte (Medici competenti e/o autorizzati, il Servizio di esperto qualificato centralizzato per la radioprotezione, il Responsabile Servizio di prevenzione e protezione, Addetti servizio di prevenzione e protezione, il Servizio veterinario centralizzato per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, ecc.), il Datore di lavoro dell'Ateneo e i suoi delegati e subdelegati, i Dirigenti e i Preposti negli adempimenti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Compito essenziale del Centro è quello di promuovere un approccio interdisciplinare con *inter* scambio delle diverse competenze ed esperienze professionali che operano nell'ambito della ricerca e della didattica universitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, realizzando riduzione dei rischi e miglioramento delle condizioni di lavoro, a garanzia di un completo benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori nei luoghi di lavoro universitari e non.

Il Centro si propone, di promuovere, nelle forme previste dalla normativa, vigente, ampia collaborazione scientifica con enti di ricerca scientifica pubblici e privati, nazionali ed internazionali e con analoghi centri in altre sedi universitarie.

Il Centro si propone di promuovere e coordinare scambi di informazione tra centri di ricerca e tutti gli operatori degli enti locali coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle Regioni e dell'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

Il Centro si propone altresì di proporre e organizzare corsi di formazione e/o informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro nonché di sviluppare attività di consulenza e/o collaborazione per conto di terzi.

Art.3 Convenzioni, collaborazioni ed adesioni

Il Centro si basa sull'attività (totale o parziale) di personale universitario e in larga misura di personale acquisibile con fondi propri e/o attraverso forme di convenzione, collaborazione nel rispetto delle forme contrattuali previste dall'Università di Torino e dalla normativa nazionale.

Fanno parte di diritto del Centro, in prima applicazione, i componenti accademici del Comitato di Sicurezza istituito con D.R. 2.2.2010 n.260 e il personale esperto nel settore, indicato dal Consiglio Scientifico del Centro nella prima seduta.

Potranno afferire formalmente al Centro docenti, ricercatrici/ricercatori, personale tecnico-amministrativo e altre figure professionali che svolgono comprovate attività di attuazione delle finalità istituzionali del Centro di cui all'art 2, che ne fanno richiesta.

Le richieste di afferenza al Centro devono essere di norma espresse entro il mese di luglio di ciascun anno e sono vagliate e accettate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio Scientifico. Esse hanno vigore dal 1° gennaio successivo e hanno validità per tre anni.

Tali richieste, nel caso di svolgimento di attività parziale, devono essere corredate dall'atto di assenso del Direttore del Dipartimento o del Responsabile di Struttura di appartenenza.

Fa parte di diritto del Centro, per l'esercizio delle relative attività professionali di staff al Datore di lavoro dell'Università degli Studi di Torino, il personale del Servizio di prevenzione e protezione dell'Ateneo, del Servizio di esperto qualificato centralizzato per la radioprotezione, del Servizio veterinario centralizzato per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, i Medici competenti e/o autorizzati, un RLS di Ateneo (e relativo supplente in caso di impedimento). L'adesione di tale personale è subordinata alla dichiarazione di ciascuno in forma scritta. L'organizzazione del lavoro del personale che presta servizio all'interno del Centro spetta, nel rispetto delle qualifiche da ciascuno ricoperte, al Direttore Tecnico del Centro che determina il modello organizzativo interno, articolandolo per strutture di appartenenza.

Art. 4 Strutture e sede

Per la realizzazione delle sue finalità il Centro si avvale dei locali, delle attrezzature e delle strutture messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Il Centro ha sede presso l'Università degli Studi di Torino, via Verdi n.8. La sede operativa viene individuata dal Consiglio di Gestione del Centro in base alla disponibilità dei locali.

Art.5 Gestione

Il Centro dispone di una dotazione annua assegnata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previa presentazione di un piano previsto di attività da parte del Centro stesso. Ad essa possono aggiungersi finanziamenti provenienti da:

- a) fondi derivanti dalle prestazioni esterne;
- b) fondi derivanti da contratti e convenzioni;
- c) finanziamenti provenienti dal MIUR, Enti Locali, CNR, Fondazioni private;
- d) fondi corrisposti dai Dipartimenti universitari in base alle prestazioni fornite.

La gestione amministrativa del Centro è affidata al Responsabile della gestione amministrativo-contabile individuato dall'Amministrazione Universitaria.

Il Centro fornisce i propri servizi all'interno dell'Ateneo per attuare le finalità di cui all'art.2. E' fatta salva la possibilità di stipulare Convenzioni per l'affidamento di studi, consulenze, ricerche come previsto dall'art. 4 del "Regolamento delle prestazioni, dei contratti e delle convenzioni ex art.66 del D.P.R. 11.7.1980 n.382" e s.m.i..

Può fornire i propri servizi anche all'esterno dell' Ateneo sulla base di contratti e/o convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati.

Può consorziarsi con Centri affini di altre Università o consorzi che condividono le finalità proprie del Centro.

Art.6 Organi del Centro

Sono organi del Centro:
Il Consiglio Scientifico;
Il Presidente;
Il Consiglio di Gestione;
I Direttori.

Art.7 Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio scientifico è composto da un massimo di dieci componenti, di cui almeno due professori ordinari, due professori associati, un ricercatore e un tecnico-amministrativo, eletti, nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza, tra il personale docente, ricercatore e tecnico-

amministrativo del Centro ex art.3, da apposita assemblea, convocata dal Presidente, dei componenti docenti, ricercatori e tecnico-amministrativo ex art. 3 del Centro stesso.

Il Consiglio scientifico può chiamare a far parte dello stesso altri soggetti (fino ad un massimo di dieci come sopra indicato) in virtù dei loro meriti professionali e/o scientifici.

Il Consiglio scientifico è presieduto dal Presidente del Centro e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, eletti dal Consiglio Scientifico nel proprio ambito.

Il Consiglio Scientifico rimane in carica sei anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art.8 Competenze del Consiglio scientifico

Esso è convocato in via ordinaria una volta l'anno, e in via straordinaria per richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su iniziativa del Presidente.

Il Consiglio scientifico:

approva i programmi di ricerca e le altre attività del Centro;

determina le modalità di collaborazione dei docenti e ricercatori;

promuove la preparazione di progetti interdisciplinari;

elegge il Presidente;

nomina i componenti del Consiglio di Gestione;

nomina i Direttori;

promuove le iniziative di scambio scientifico nazionale e internazionale;

stabilisce le modalità organizzative dei seminari, conferenze e corsi aperti a partecipanti esterni.

Art.9 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Scientifico al proprio interno, a maggioranza assoluta dei componenti, ed è nominato dal Rettore con proprio decreto. Resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente rappresenta il Centro e sovrintende a tutti i rapporti istituzionali del Centro.

Il Presidente propone al Consiglio Scientifico la nomina del Direttore Tecnico e del Direttore Sanitario.

Il Presidente convoca le assemblee dei componenti del Centro, almeno una volta all'anno.

Art.10 Il Consiglio di gestione

Il Consiglio di gestione è costituito dal:

- Presidente del Centro;

- Direttore Tecnico del Centro, che lo presiede;

- da un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, un tecnico amministrativo, nominati dal Consiglio Scientifico tra gli aderenti al Centro;

- il Responsabile della gestione amministrativo-contabile.

Il Consiglio di gestione rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinominati.

Sussiste incompatibilità tra la carica di componente del Consiglio Scientifico e componente del Consiglio di Gestione.

Art. 11 Competenze del Consiglio di gestione

Il Consiglio di gestione:

- determina i criteri di impiego delle attrezzature e di accesso ai servizi;

- delibera i contributi annui e i criteri per definire le tariffe per i servizi prestati;

- delibera le convenzioni e/o i contratti con altri soggetti interni o esterni all'Ateneo, stabilendo i criteri di riparto dei compensi in conformità alle norme vigenti nell' Ateneo;

- su proposta del Direttore Tecnico, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

- autorizza le spese secondo quanto stabilito dal Regolamento per la contabilità, la finanza e l'amministrazione dell'Università.

Art.12 Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico è un dipendente dell'Università ed è nominato dal Consiglio Scientifico, su indicazione del Presidente, anche tra i componenti del Consiglio Scientifico stesso. Resta in carica per tre anni e può essere rinominato. E' direttore operativo e per esso valgono le incompatibilità previste dalla normativa universitaria e nazionale per il Direttore di Dipartimento, componente del Consiglio di Amministrazione e Rettore.

Il Direttore Tecnico:

- coordina, per quanto di competenza, l'attività scientifica e organizzativa del Centro;
- coordina le attività tecniche di prevenzione di supporto al Datore di Lavoro dell'Ateneo (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Addetti del servizio di prevenzione e protezione, Servizio veterinario centralizzato per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, Servizio di esperto qualificato-centralizzato per la radioprotezione);
- cura la realizzazione dei programmi approvati dal Consiglio scientifico (art.3 e art.5);
- sovrintende alla gestione amministrativa, contabile e patrimoniale;
- collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- organizza il lavoro del personale e ne dirige l'attività.

Art.12 bis Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio Scientifico, su indicazione del Presidente, anche tra i componenti del Consiglio Scientifico stesso. Resta in carica per tre anni e può essere rinominato. Il Direttore Sanitario:

- coordina l'attività scientifica e organizzativa del Centro in ambito sanitario;
- coordina, per quanto di competenza, le attività di prevenzione di supporto al Datore di Lavoro dell'Ateneo (Medici competenti e/o Medici autorizzati.), tenuto anche conto dei rapporti esistenti tra SSN e Ateneo;
- cura la realizzazione dei programmi approvati dal Consiglio scientifico in ambito sanitario (art.3 e art.5);
- collabora, per quanto di competenza, con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;

Art.13 Deleghe di funzioni del Datore di Lavoro dell'Ateneo

Per garantire massima ed efficiente attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, all'interno del Centro, potrà essere individuato un soggetto dotato di adeguata professionalità ed esperienza al quale il Rettore-Datore di lavoro può delegare alcune funzioni (quali ad es. formazione, informazione ecc.) all'esercizio delle quali è tenuto per legge.

Art. 14 Compensi

L'appartenenza agli organi del Centro può essere remunerata con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa universitaria e nazionale.

Art.15 Valutazione

Oltre ad una valutazione interna, svolta da componenti del Comitato scientifico, scelti dal Presidente, il Centro viene sottoposto al parere del Nucleo di Valutazione che valuta l'attività dell'Università di Torino.

Art.16 Durata e cessazione

La durata del Centro è stabilita in sei anni salvo rinnovo deliberato dal Consiglio Scientifico con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. In caso di scioglimento o cessazione del Centro il Consiglio di Gestione decide l'assegnazione dei beni e ne dà comunicazione agli uffici competenti dell'Ateneo.

Art.17 Regolamento

Il presente regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio Scientifico assunta a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Art.18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua emanazione tramite Decreto Rettorale.

Art.19 Norme applicabili

Per tutto quanto riguarda le attività di gestione amministrativo-contabile non previste dal presente regolamento, si rinvia alla normativa universitaria in materia vigente.